



ORDINANZA N. 000016

OGGETTO: DIVIETO DI PASCOLO DELLE GREGGI ED ARMENTI

IL SINDACO

Premesso che:

- Le normative nazionali e regionali che regolamentano l'attività di pascolo vagante permettono l'effettuazione di tale attività unicamente all'interno di terreni posti nella disponibilità materiale del proprietario/conduuttore.
- Negli ultimi anni nel territorio del comune di Pralormo hanno circolato/transitato alcune greggi di ovini ed armenti i cui proprietari utilizzano la tecnica del pascolo vagante senza avere nella materiale disponibilità alcun terreno e/o appezzamento adatto e sufficiente ove alimentare gli animali, ovvero senza che il transito sia la diretta conseguenza dello spostamento per recarsi all'interno di appezzamenti di terreno siti in altri comuni di cui godono l'utilizzo;
- Sono pervenute numerosissime segnalazioni e lamentele da parte di imprenditori agricoli e di cittadini a causa del continuo transito e sosta all'interno del territorio comunale delle greggi di ovini ed armenti in aree coltivate e boschive; transiti che causano gravi danni alle colture.
- Tutto ciò genera evidenti danni non solo economici ma anche igienico sanitari e di pubblica sicurezza.

CONSIDERATO:

Che la presenza delle greggi e dei cani dà a luogo a comportamenti volutamente in contrasto con il rispetto della proprietà pubblica e privata, poichè vengono causati numerosi danni dal passaggio di animali notoriamente voraci ed è difficile attuare una politica di prevenzione o eventualmente di repressione senza un grande dispendio di risorse.

Che per poter transitare le greggi e/o gli armenti a mezzo del proprietario e/o del conduuttore devono essere provvisti al seguito di idonea documentazione veterinaria obbligatoria comprovante che gli animali sono stati sottoposti a regolare visita sanitaria e alla regolare profilassi immunizzante e antiparassitaria a tutela delle altre specie di animali da allevamento e della fauna selvatica, senza escludere la cittadinanza che inevitabilmente ne viene esposta,

VISTO il Regolamento di Polizia Rurale che disciplina la fattispecie nel territorio comunale e dato atto del divieto esplicito di pascolo su terreni in assenza del consenso del proprietario;

RITENUTO che la ragione che governa tale Regolamento è improntata alla capacità di colui che guida e custodisce il bestiame, al rispetto delle normative nazionali e regionali in materia che prevedono controlli e profilassi veterinaria, elementi tutti che non risultano essere stati completamente osservati dai proprietari delle greggi presenti sul territorio;

DATO atto dell'inosservanza delle norme igienico sanitarie e dei comportamenti degli animali, in particolare dei branchi di cani non governati dai proprietari delle greggi che sono fonte di pericolo per la popolazione, ragione che ha portato a numerose dichiarazioni di cittadini per aggressioni e tentativi di aggressione.

DATO atto dell'allarme e del disagio generatosi nella popolazione a seguito di tali comportamenti.

VISTI gli artt. 160 (sosta degli animali) e 184 (circolazione degli animali, delle greggi e degli armenti) del vigente C.d.S.

VISTI gli artt. 6, 7, 21 e 37 del vigente C.d.S.

VISTI gli artt. 41, 42, 43 del D.P.R. 8 febbraio 1954, N. 320

VISTO l'art. 636 c.p. (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo).

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2007, n. 18-7388 – Disciplina delle procedure delle autorizzazioni al pascolo vagante sul territorio regionale.

VISTO l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.LGS 18 agosto 2000 n. 267 e ss.m.ii.

VISTO lo Statuto Comunale.

RICHIAMATO l'art. 650 del Codice Penale.

DATO ATTO che è essenziale e doveroso garantire l'igiene pubblica e la sicurezza urbana ed extra urbana – quali fondamentali diritti degli individui prevenendo fenomeni e situazioni pericolose e dannose alle persone, agli animali ed alle cose, sia volontarie che involontarie, che possono generarsi nell'ambito delle attività di pascolo.

RITENUTO che per quanto sopra espresso sono ravvisabili le condizioni di "URGENZA ed INDIFFERIBILITA", pertanto:



- vietare su tutto il territorio comunale fino alla fine della prossima stagione invernale l'esercizio del pascolo vagante se non rispondente a quanto citato in premessa e previsto dalle normative vigenti;

Al fine di garantire l'igiene pubblica e la pubblica sicurezza, ai sensi ed effetti dell'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Tutto quanto in premessa indicato, che s'intende richiamato integralmente, e con vigenza immediata

ORDINA

E' vietato su tutto il territorio comunale il pascolo delle greggi e degli armenti fino alla fine della prossima stagione invernale se non esercitato in maniera conforme alla normativa vigente in materia.

AVVISA CHE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza ai proprietari delle greggi e degli armenti abitualmente presenti nel territorio comunale.

La trasmissione della presente Ordinanza a :

S.E. Il Prefetto di Torino;

S.E. Il Questore di Torino;

Ill.mo Comandante Carabinieri di Poirino;

ed inoltre:

al Servizio Veterinario dell'ASLTO5;

ai Sindaci dei Comuni limitrofi.

La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Pralormo.

la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento di cui al punto 1) è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro gg60;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R.06/12/1971 n. 1034, entro 120 giorni

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Pralormo, lì 08.08.2019



Il Sindaco
Mario Moschietto

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Mario Moschietto", written over the printed name.